

Città Metropolitana di Palermo

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Addì,	<u>18-01-2025</u> .
00	: Utilizzo attività extra lavorativa della Dott.ssa Marianna Gallina, dipendente del Comune i, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per n. 12 ore settimanali fuori

dall'orario di lavoro, dal 20/01/2025 e sino al 30/06/2025.

N. 3 del Registro

L'Anno **duemilaventicinque** il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **9:41** e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il DAMIANO SCALICI nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

DAMIANO SCALICI	Sindaco	Presente in videoconferenza
NATALE CARUSO	Assessore	Presente in videoconferenza
Maria Concetta Enea	Assessore	Assente
Anna Giani'	Assessore	Presente in videoconferenza
Domenica Prestigiacomo	Assessore	Presente in videoconferenza

Presenti 4 - Assenti 1

Partecipa alla riunione Claudia Faranda in qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sulla proposta relativa all'oggetto sopraindicato.

Dato atto che questo Ente, al fine di garantire la funzionalità dell'organizzazione del Settore I -Affari Istituzionali e Generali - Servizio Socio Assistenziale e dei Servizi Istituzionali", con adeguate risorse professionali, ha inoltrato al Comune di Carini, con nota prot. n. 16606 del 16/12/2024, la richiesta del nulla-osta all'utilizzo della Dott.ssa Marianna Gallina, Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat.D), per n. 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, sino al 31/12/2025;

Dato atto che il Comune di Carini, con nota acclarata al prot. dell'Ente al n. 769 del 17/01/2025, ha accolto la richiesta rilasciando il nullaosta per n. 12 ore settimanali dal 20/01/2025 al 31/12/2025, che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### Atteso che:

- -l'art. 2 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- gli artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

Pr	reso atto che:
	Lo scavalco avrà una durata dalla data di approvazione e fino al 30/06/2025;
	Il dipendente effettuerà massimo 12 ore settimanali presso il Comune di Torretta.
	La prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di
	Torretta, non dovrà in ogni caso superare i limiti posti dal D. Lgs. 66/2003 (48 ore settimanali)
	e dovrà essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
	Non dovranno sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra il
	Comune di Torretta ed il Comune di Carini e le prestazioni lavorative del dipendente;
	Saranno applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del
	Lavoratore;
	L'utilizzo del lavoratore potrà cessare anticipatamente su disposizione del Comune di Torretta
	o di Carini;
	Il compenso da corrispondere verrà determinato dal Comune di Torretta sulla base di quanto
	previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto "Funzioni Locali" ed in ragione
	della qualità e della quantità dei servizi svolti dalle dipendenti e potrà comprendere
	l'attribuzione della Responsabilità di Area.

Considerato che l'incarico a scavalco da conferire trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell' art. 1 della legge 311/2004, a norma del quale è consentito alle Amministrazioni locali con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente;

#### Richiamata:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141 /2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei

suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella

che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza; Considerato che in base ai suddetti riferimenti normativi è consentito in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell' Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che è necessario disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di: a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale; b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nelle stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

**Tenuto** conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 25.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Atteso che il dipendente ha dichiarato il suo consenso all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Torretta, ai sensi del suddetto art. 14 comma 1 del CCNL

22-01-2004;

Ravvisata la necessità di provvedere all'utilizzo dell'attività lavorativa aggiuntiva di cui sopra, stante la carenza di personale dell'Ente;

Visto l'art. 9, comma 28, del DL78/2010;

**Viste** anche le deliberazioni n. 1/2017/QMIG e n. 15/2018/QMIG della Corte dei conti, Sezione delle autonomie:

**Considerato** che si procederà a prevedere detta figura professionale aggiuntiva nel PIAO 2025-2027;

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il D.Lgs 165/2001;

**Accertato** che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni e per gli effetti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 48;

**Acquisiti** i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato.

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il ricorso all'istituto previsto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 per l'utilizzo del dipendente del Comune di Carini, Dott.ssa Marianna Gallina Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat.D), per l'effettuazione di attività lavorativa aggiuntiva subordinata temporanea in favore dell'Ente per n. 12 ore settimanali, fuori dall'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004, dal 20/01/2025 e sino al 30/06/2025.
- 2) Di dare atto che:
  - il dipendente verrà impiegato, nella qualifica di appartenenza, presso il Settore I "Affari Istituzionali e Generali Servizio Socio Assistenziale";
  - la prestazione presso questo Comune avverrà senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di appartenenza e sarà svolta di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza;
  - l'orario di lavoro è di n. 12 (dodici) ore settimanali, da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione Comunale.
- 3) Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Torretta nella misura del trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. previsto per la categoria economica di appartenenza Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat.D), comprensivo di IRAP e contributi previdenziali ed assicurativi, in misura proporzionata all'impegno lavorativo effettivamente reso in favore di questo Ente.
- 4) Di dare atto che il rapporto di lavoro è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro medesimo, oltre che regolamentari del Comune di Torretta.
- 5) Di dare atto che compete al Responsabile del Personale, nel rispetto della disciplina regolamentare e normativa vigente, l'adozione di tutti i provvedimenti gestionali consequenziali alla approvazione della presente deliberazione.
- 6) Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Carini per quanto di competenza e al Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Torretta, nonché alla Dott.ssa Marianna Gallina in quanto interessata dal provvedimento.
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ex art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991, stante l'urgenza di provvedere in merito.



#### Il Responsabile del Procedimento

Francesco Gambino

Il Responsabile del Settore

Claudia Faranda

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Faranda Claudia

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario Sottile Sandro

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri espressi si sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 4 Totale voti contrari 0 Totale voti astenuti 0

#### **DELIBERA**

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

\_\_\_\_\_

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### **SUCCESSIVAMENTE**

Ravvisata l'urgenza; Visto l'Art. 12 della L.R. 44/1991;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 4 Totale voti contrari 0 Totale voti astenuti 0

#### **DICHIARA**

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco DAMIANO SCALICI Il/La Segretario Comunale Claudia Faranda



# **COMUNE DI CARINI**

## Determinazione nº 7 del 17/01/2025

Proponente: RIPARTIZIONE I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI

**DEMOGRAFICI** 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE D.SSA MARIANNA GALLINA - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMINISTRATIVO - A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI TORRETTA (PA), AI SENSI DELL'ART. 1 C. 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E S.M.I. (SCAVALCO D'ECCEDENZA). PERIODO 20/01/2025 - 31/12/2025.

Il Responsabile della redazione/procedimento: D.ssa Maria Letizia Micali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/91, come integrati dall'art. 23, comma 1 lett. c) della L.R. n. 17/2004 e dall'art. 9, commi 6 e 7 della L.R. n. 5/2011, su assegnazione del Capo Ripartizione I, sottopone allo stesso, la seguente proposta di determinazione di cui all'oggetto sopraindicato:

**VISTO** l'art. 51 comma 3 della legge 142/90 e s.m. ed integrazioni introdotto dalla L.R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 23/98;

VISTO l'art. 57 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determinazione Sindacale N. 49 del 30/04/2024 con la quale sono stati conferiti, tra gli altri, al Dott. Pietro Migliore – Funzionario Socio-Culturale – Area dei Funzionari ed E.Q., per il periodo 01/05/2024 – 31/12/2024, l'incarico di Elevata Qualificazione ai sensi degli artt. 16 e 18 del C.C.N.L. del 16.11.2023 e le funzioni gestionali di cui all'art. 51, comma 3, della legge 142/90, e successive modifiche e integrazioni, introdotto dalla L.R. 48/91 e dalla L.R. 23/98, per la Ripartizione I "Affari Generali, del Personale e Servizi Demografici" (incarico ad interim);

**RITENUTA**, pertanto, la competenza del Capo Ripartizione I in ordine all'argomento indicato in oggetto, sulla base delle competenze stabilite dal vigente funzionigramma di cui alla Deliberazione G.C. 43 del 14/03/2024 e s.m.i.;

PREMESSO che l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), come modificato dal D.L. n. 44/2023 (art. 3, comma 6-bis), convertito in Legge n. 74/2023 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", modificato ulteriormente, in sede di conversione in legge n. 112/2023 del D.L. n. 75/2023, art. 28, comma 1-ter, prevede che: "I comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, i consorzi tra gli enti locali

gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"

- che l'art.53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al comma 7 recita testualmente: "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.....Omissis";

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141, in particolare nella parte in cui prevede che: "L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale". In tale sede si osservava altresì come la citata norma si configuri quale fonte di una normativa speciale, ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione";

VISTA la circolare 21 ottobre 2005, n.2, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141 che chiarisce altresì che l'utilizzo di cui al comma 557, definito "quasi comando", consente nel limite delle 48 ore settimanali, un superamento dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere Corte dei Conti Lombardia, n. 448 del 8/10/2013, come "scavalco d'eccedenza" e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

VISTO il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, di cui alla Deliberazione n. 80/2022, che affronta la tematica del cd "Scavalco d'eccedenza" di cui all'art. 1, c. 557, della L. n. 311/2004, e che, fra l'altro, ribadisce che: "L'Ente dovrà verificare che tale strumento risulti, tra l'altro: a) compatibile con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di funzionamento dell'ente, avendo riguardo all'esiguità del numero di ore consentite per l'espletamento dell'incarico ed a tutti gli ulteriori limiti derivanti dalla natura a tempo pieno del rapporto principale, e ciò anche alla luce del livello di gravosità delle funzioni assegnate e della necessità di garantirne l'espletamento in via continuativa o meno; b) compatibile con i vincoli finanziari prescritti dalla normativa vigente. La disposizione dell'art. 1 c. 557 della Legge n. 311/2004, prevedendo un rapporto di lavoro che costituisce un unicum nel panorama del Pubblico Impiego, non può che operare nel rispetto dei requisiti e limiti previsti dall'ordinamento. In ottemperanza al principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione è lasciata alla volontà e discrezionalità degli enti la decisione di utilizzare l'attività lavorativa di dipendenti, a tempo pieno di altre amministrazioni, a condizioni che siano presenti tutti i requisiti voluti dal legislatore. Così come è discrezionale la valutazione di concedere l'autorizzazione laddove non arrechi pregiudizio al corretto e tempestivo svolgimento dell'attività presso l'ente di appartenenza e non interferisca con i compiti istituzionali, ferma restando la volontà del dipendente di prestare la propria attività presso enti diversi";

VISTO il vigente "Regolamento per l'individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali al personale dipendente" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 31/12/2015, il quale all'art. 2 prevede le cause di "Incompatibilità Assoluta" nelle quali può incorrere il dipendente dell'Ente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004;

VISTA la nota prot. n. 16606 del 16/12/2024, assunta al protocollo generale del Comune di Carini, al n° 64592 del 17/12/2024, con la quale il Sindaco del Comune di Torretta (PA), ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 e s.m.i. (scavalco d'eccedenza), della D.ssa Marianna Gallina, dipendente a tempo indeterminato e pieno di questo Ente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", che ha dichiarato la propria disponibilità, al fine di consentire una più efficiente ed efficace attività nel I Settore – Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali;

**CONSIDERATO** che la dipendente di che trattasi ha già prestato, nel tempo, il servizio richiesto, a tale titolo, presso il Comune richiedente;

- che, come risulta dalla richiesta del Comune di Torretta, la dipendente interessata dovrà prestare la propria attività lavorativa presso l'Ente richiedente, al di fuori dell'orario di lavoro, dal 20/01/2025 e fino al 31/12/2025;

**VISTO** il N.O. all'autorizzazione apposto a margine della suddetta richiesta dal Sindaco del Comune di Carini;

VISTO il N.O. all'autorizzazione apposto a margine della suddetta richiesta dal Responsabile della Ripartizione IV "Lavori Pubblici ed Informatizzazione", cui la dipendente risulta assegnata;

**TENUTO CONTO** che la dipendente interessata ha assicurato che la prestazione di lavoro presso il Comune di Torretta non pregiudicherà e non condizionerà l'efficacia dell'azione amministrativa del Comune di Carini;

**RILEVATO**, altresì, che l'attività lavorativa che svolgerà la D.ssa Maranna Gallina, presso il Comune di Torretta, *al di fuori del normale orario di lavoro e per n. 12 ore settimanali*, non creerà pregiudizio alla normale attività che la stessa attualmente svolge a tempo pieno, né risulta essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente ed è, peraltro, contemplata nel citato art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e s.m.i.;

RITENUTO di potere accogliere la richiesta del Comune di Torretta e pertanto autorizzare la dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Carini, D.ssa Marianna Gallina, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", a prestare attività lavorativa presso il Comune di Torretta (PA), ai sensi dell'art. 1, c. 557 della legge 311/2004 e s.m.i. (scavalco d'eccedenza), al fine di consentire al Comune richiedente, una più efficiente ed efficace programmazione dell'attività amministrativa del I Settore "Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali", dando atto che l'attività lavorativa verrà svolta dal 20/01/2025 e fino al 31/12/2025, per 12 ore settimanali e al di fuori dell'orario di lavoro svolto dalla stessa presso il Comune di Carini;

VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il D.Lgs 165/2001; VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTA la L.R. n. 48/91; VISTO l'O.R.EE.LL.;

#### **PROPONE**

Per le considerazioni di cui in premessa:

- **di autorizzare** la D.ssa Marianna Gallina, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Carini, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione,

profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", a prestare attività lavorativa presso il Comune di Torretta (PA), ai sensi dell'art. 1, c. 557 della legge 311/2004 e s.m.i. (scavalco d'eccedenza), al fine di consentire al Comune richiedente, una più efficiente ed efficace programmazione dell'attività amministrativa del I Settore "Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali";

- **di dare atto** che l'attività lavorativa verrà svolta dal 20/01/2025 al 31/12/2025, per n. 12 ore settimanali e al di fuori dell'orario di lavoro svolto presso il Comune di Carini;
- di dare atto che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti o indiretti a carico del bilancio del Comune di Carini;
- **di pubblicare** nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" link "Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti" le informazioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 33/2013 e smi e di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 53 c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001;
- di trasmettere copia del presente atto all'interessata, nonché al Comune di Torretta (PA).

#### IL CAPO RIPARTIZIONE I

VISTA la superiore proposta di determinazione;

RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

#### DETERMINA

**FARE PROPRIA E APPROVARE** la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

CARINI, 17/01/2025

Il Capo Ripartizione MIGLIORE PIETRO / Namirial S.p.A./02046570426